

RIVISTA ITALIANA DI SOCIOLOGIA

INDICE

Fascicolo di Gennaio-Febbraio 1905

ARTICOLI ORIGINALI:

- E. CATELLANI — La politica internazionale nelle condizioni sociali presenti Pag. 1
A. SOLMI — Sulla storia economica d'Italia nell'alto medio evo . . . » 30
G. ARIAS — La storia del diritto medievale e i problemi sociali odierni . » 60

RASSEGNE ANALITICHE:

- G. MONDAINI — L'Estremo Oriente e le sue lotte » 73
G. DEL VECCHIO — Il comunismo giuridico del Fichte » 92

RASSEGNA DELLE PUBBLICAZIONI:

SOCIOLOGIA GENERALE:

- Annunci di opere e di articoli di riviste » 97

METODOLOGIA DELLE SCIENZE SOCIALI:

- Annunci di opere e di articoli di riviste » 98

STORIA E CRITICA DELLE DOTTRINE SOCIALI:

- Recensioni: FRANCO SAVORGNAN, *L. Gumplowicz, Geschichte der Staatstheorien* » ivi
Annunci di opere e di articoli di riviste » 102

STORIA DELLE ISTITUZIONI SOCIALI:

- Annunci di opere e di articoli di riviste » 103

STORIA DELL'INCIVILIMENTO:

- Recensioni: ROBERTO CESSI, *A. Mattei, Della fondazione del Monte di Pietà di Padova e dei primordi della sua gestione.* » 104
Riassunti di riviste: *M. von Brandt, Le condizioni sociali del Giappone* » 107
Robert de Caix, I Francesi al Canada » 110
Annunci di opere e di articoli di riviste » 111

ANTROPOLOGIA ED ETNOGRAFIA:

- Riassunti di riviste: *C. von Uffalvy, Il tipo etnico degl'Irani* . . . » 112
Annunci di opere e di articoli di riviste » 113

DEMOGRAFIA:

- Annunci di opere e di articoli di riviste » 114

PSICOLOGIA SOCIALE:

- Annunci di opere e di articoli di riviste » 115

ECONOMIA SOCIALE:

- Annunci di opere e di articoli di riviste » 116

ETICA SOCIALE:

- Annunci di opere e di articoli di riviste » ivi

NOTE CRITICHE E COMUNICAZIONI

LA STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E I PROBLEMI SOCIALI ODIERNI (1)

I.

Non vi ha oggi alcuno che di fronte al movimento sociale odierno non proponga a se stesso le domande: L'ordinamento attuale della società capitalista, che ha per suo fondamento e per sua espressione il rapporto economico e giuridico di salario, è talmente radicato nella ragione suprema delle cose che dovrà eternamente persistere e persistere immutato; o rappresenta invece una fase momentanea nella storia economica e giuridica della società? E, qualunque risposta sia data a questa domanda, perchè nacque quell'ordinamento, e con esso tutte le istituzioni che superiormente lo rappresentano e lo proteggono, perchè si mantiene, quali ne saranno presumibilmente i destini? E le trasformazioni che oggi, sotto i nostri occhi, accadono, saranno durature, è ragionevole che lo sieno? Sarebbe davvero doloroso che la storia del diritto dovesse rimaner muta dinanzi a tante richieste, oppure avesse a rispondere con cattedratico sussiego: « Ma questo non mi riguarda. Il mio compito è di indagare come si svolsero gli istituti giuridici del passato; potrò se mai considerarne la parentela esteriore con quelli d'oggi, istituire un paragone tra gli uni e gli altri visti in sè e per sè; ma spingermi al di là di questi confini sarebbe pretesa soverchia e temerario ardimento; varcherei i limiti che mi sono propri, entrerei nel dominio di altre scienze, con le quali mi debbo mantenere in un semplice rapporto di vicinanza amichevole. Io mi raccolgo nei miei studi severamente giuridici e la mia severità non mi consente di offrire in risposta nulla più che un prudente e dignitoso diniego ».

Sarebbe doloroso che la storia del diritto rispondesse così, ma non è affatto necessario che così risponda. La storia del diritto può dire diversa-

(1) Prolusione ad un corso pareggiato di Storia del Diritto Italiano, letta nella R. Università di Roma l'11 Gennaio 1905.

mente: « Io voglio, anzi debbo, sapere quale fondamento ebbero nella vita tante istituzioni delle età passate, voglio, anzi debbo, collocarle nel sistema di cui fecero parte, congiungerle coi fenomeni fondamentali, più profondi e più nascosti e allora, seguendo questa strada, indubbiamente più lunga, ma anche più sicura, potrò anch'io, per quanto mi è dato, rispondere alla domanda del profano: saprò dove andiamo perchè avrò imparato a conoscere d'onde veniamo ».

Questa convincente risposta ha il dovere di offrire, meglio che ogni altra, la storia del diritto medievale, di quel diritto che vide gli albori del capitalismo odierno e ne risentì sin da allora le delicate e molteplici influenze, poichè questa istoria ha in sè racchiusi tanti segreti e tante rivelazioni promette a chi abbia vaghezza di interrogarla. Proviamoci infatti a rivolgerle qualche più diretta domanda, in ordine a quel tema generale. Potrà il contratto collettivo di lavoro, di cui già si vedono gli inizi, sovrapporsi al contratto individuale tuttora imperante, è utile che avvenga? Che il nostro contratto di lavoro, nel suo aspetto giuridico, sia in continuo movimento, basterebbe a provarlo l'osservazione quotidiana. Non è forse vero che nelle grandi industrie inglesi e americane gli operai sono sempre pronti a trasformare la natura del loro contratto, a seconda delle speciali evenienze, non senza che ottengano assai spesso il loro fine? Quando l'imprenditore accumula benefizii, pretendono di avvicinare il loro contratto ad un contratto di società e chiedono, e qualche volta ottengono, un'equa partecipazione; sollecitamente disposti a ritornare verso il contratto di vendita della merce-lavoro, non appena i guadagni diminuiscano e l'ora grigia si annunzi. Non è dunque illegittimo il chiedersi, in mezzo a tanta instabilità, verso quale strada ci si debba ragionevolmente orientare.

Scrittori specialisti in questa materia rispondono senz'altro con un semplice sillogismo, che tradisce una meravigliosa sicurezza. Esiste una legge del salario, scrive il Bureau, che lo rende proporzionale ai bisogni della vita, ma questa legge provvisoria vige soltanto mentre impera il contratto individuale di lavoro: se vogliamo un rimedio, è presto trovato, si cambia la forma giuridica di quel contratto, si rende collettivo e la legge del salario è subito vinta, è messa da parte: « *ecartér la lois des salaires* ». A produrre questo miracolo basta la coesione organica delle forze lavoratrici, sotto diverse forme strettamente professionali e specialmente sotto la forma di sindacati (1).

Curioso modo di ragionare, che confina coll'empirismo. Si trattava di sapere se il contratto collettivo di lavoro ha in sè tali qualità da adattarsi

(1) BUREAU, *Le contrat de travail, Le rôle des syndicats professionnels*, Paris, 1902, pp. 180 ss.

convenientemente al momento storico-sociale d'oggi; anzichè indagare di quella forma giuridica l'origine e la base attuale, si dà per risolta la questione, si dice accettiamo il contratto collettivo, confidiamo nella sua virtù e da sè verrà ogni conseguenza.

Altra difesa invece è da farsi del contratto collettivo, per indurre in ognuno la seria persuasione della sua ragion d'essere. Risaliamo alle origini dell'odierno salariato, vediamo perchè il contratto individuale di lavoro, nelle sue varie forme, ebbe credito e perchè oggi l'indole e l'ufficio se ne possano mutare. Risaliamo dunque agli inizi del capitalismo.

Nel Medio Evo non solo è necessario il contratto individuale di lavoro, e domina infatti, ma importa altresì che la libertà dell'operaio sia vincolata con una serie di restrizioni legali; perchè il primo e giovane capitalismo, in mezzo alle enormi difficoltà nelle quali è tratto ad implicarsi, soprattutto per lo sviluppo timido e particolarista delle energie produttive nei singoli centri economici, non solo non può consentire l'azione economica e morale degli operai, ma deve loro estorcere ad ogni patto un lavoro gravoso per tenue mercede. Prosegue l'evoluzione del capitalismo, si muta l'ordine di sviluppo e la natura delle energie produttive e conseguentemente si trasforma l'indole del contratto di lavoro: la libertà civile dell'operaio trionfa e il contratto della merce-lavoro si conclude in maniera più umana, senza gli artifici costrittivi del Medio Evo, ma il contratto resta sempre individuale. Sinchè, siamo alla terza ed ultima forma, si vedono gli accenni di un contratto collettivo, fra gli imprenditori o le associazioni degli imprenditori e le associazioni degli operai, il quale tende a sostituire alla libertà puramente verbale di un tempo, la libertà reale di vendita della merce-lavoro. Perchè questo accade? Non già per miracolosa virtù delle associazioni operaie, come molti sostengono, chè la loro costituzione e la loro potenza sono un risultato esteriore delle cause profonde e veramente operanti; ma piuttosto perchè il capitalismo odierno, giunto ad una fase più matura, può concedere una partecipazione più ampia al reddito alle classi lavoratrici. Da un lato il perfezionamento tecnico è cagione di vittoria nella concorrenza internazionale; dall'altro la divisione crescente del lavoro, sulla quale il Durkheim ha tanto insistito ⁽¹⁾, mitiga, o meglio dirige, questa stessa concorrenza, tende a distribuire equamente le forze ed i compiti, accresce la potenza dei vari luoghi di produzione, aumenta il benessere collettivo. Sicchè non è più necessario che lo sfruttamento dell'operaio tuteli l'evolversi del capitalismo; le sorti del produttore si risolvono; la sua dignità morale sorge e s'impone, l'idea della fratellanza di classe si fa strada, le associazioni operaie si di-

(1) DURKHEIM, *De la divisione du travail social*, Paris, 1902.

sciplinano, si perfezionano ed il contratto collettivo di lavoro, ultimo superiore risultato giuridico di queste inferiori vicende, si accampa e sembra esser causa di tutto, laddove di ogni altro fenomeno è invece il semplice effetto. In altre parole il contratto collettivo di lavoro, ci ammaestra l'indagine storica, sta alla più avanzata economia di oggi giorno come il contratto individuale stava al capitalismo immediatamente antecedente, e in taluni luoghi tuttora in onore, e come infine il contratto individuale di lavoro, tutelato da disposizioni coercitive, stava al capitalismo medievale.

E non solo questo modo di ragionamento dimostra la razionale necessità del contratto collettivo, ma ci dà anche gli elementi per disciplinarne il corso, per seguirne l'applicazione nei diversi luoghi, per indurre ove abbia fondamento ed ove ne manchi. Così subito ci offre la risposta ad un'altra domanda pur essa di prima importanza. Laddove, come in Francia e più in Italia, la potenza delle corporazioni operaie non ha spontaneamente generato l'abitudine del contratto collettivo, sarebbe opportuno e scientificamente consigliabile introdurne l'obbligo legale o in qualche modo vincolare, come propone tra gli altri il Raynaud (¹), la libertà di coloro che individualmente contraggono loro imponendo di rispettare le clausole del contratto collettivo legale? Non esito a rispondere che una simile imposizione sarebbe dannosa ed empirica. Perché se veramente il contratto collettivo è l'eloquente espressione giuridica di una determinata costituzione economica, storicamente formatasi, la quale, a così dire, le plasma, imporre, per imitazione affrettata di fenomeni stranieri, quello che tra noi è tuttora prematuro sembrami un andar contro alle leggi della economia nazionale, un turbarne il regolare procedere. Nulla si può creare con uno sforzo del pensiero e della volontà; ogni buona intenzione rimane campata in aria quando « a risponder la materia è sorda ». Lasciamo che la Francia e l'Italia abbiano percorsa la loro strada, che le corporazioni operaie si siano formate, e soprattutto trasformate, che alla impulsività febbrile della prima giovinezza, esplodente di continuo in tumulti incomposti ed agitazioni infeconde, sintomo sicuro di intima debolezza, tenga dietro la calma forte della matura virilità; attendiamo insomma che le nostre corporazioni sieno divenute tali da disciplinare il contratto collettivo, da assumerne seriamente gli obblighi gravi, da sentirne tutta l'alta responsabilità ed allora si instaurerà spontaneamente tra noi quello che invano tenteremmo importare. Tanto maggiore sarà la preparazione sociale alla nuova disciplina, tanto minore sarà il bisogno di una coercizione legale, tanto più regolare sarà il procedimento del nuovo sistema. L'esempio dell'Inghilterra, che è la patria del contratto collettivo, ci ammaestra e ci incoraggia: l'In-

(¹) RAYNAUD, *Le contrat collectif de travail*, Paris, 1901, pp. 138 ss.

ghilterra rifugge sapientemente da tutte quelle rigidità legislative che, sovrapprendendosi alle norme abitudinarie dei contraenti, le travolgerebbero pei loro fini, ne muterebbero la natura e la direzione (1).

Ma un dubbio suol fermare lo studioso: la costituzione dei sindacati operai non potrà forse ricondurre al Medio Evo, riportare l'autocrazia delle corporazioni medievali, incatenare la libertà individuale? Non accenna forse all'antico esclusivismo di mestiere qualche articolo degli statuti delle corporazioni operaie inglesi, che impedisce il lavoro ai non iscritti; e non è restrizione inquietante l'altra disposizione, ivi pure contenuta, che toglie agli operai di lavorare per padroni che potrebbero diventare rivali di coloro che firmarono un contratto collettivo?

A questa gravissima domanda la storia del diritto può rispondere e può non rispondere. Non risponde se si ferma al semplice esterno esame dei caratteri delle corporazioni medievali, può rispondere se tenta di penetrarne la vera cagione. Perchè allora insegna che l'esclusivismo di mestiere, geloso, diffidente, piccino e l'esclusivismo di città, che davano forma e carattere alle legislazioni delle corporazioni medievali, non furono già un difetto inseparabile dal corporativismo, che debba necessariamente ripetersi in qualsiasi movimento corporativo, ma furono invece una conseguenza fuggitiva di necessità momentanee. La rigidità che dominava i rapporti fra le classi sociali, tra i diversi mestieri sorti da poco, non ancora accomunatisi, gli uni diffidenti degli altri, produceva il particolarismo di mestiere e lo introduceva nella legislazione; l'egoismo economico cittadino dava luogo al particolarismo di città e impediva l'armonia economica, giuridica, morale tra i diversi luoghi di produzione. Ma oggi che le attività economiche hanno un campo di estensione immensamente più grande, oggi che tende a sostituirsi lo sviluppo internazionalista delle energie produttive allo sviluppo nazionalista, come questo successe allo sviluppo cittadino del medio evo, non vi è alcuna ragione di credere che un moto corporativo, sia pure somigliante nella esterna configurazione giuridica all'antico, debba addurre alle stesse conseguenze, mentre poggia sopra una base tanto diversa. Oggi ogni tentativo di rinchiudersi nella cerchia ristretta del proprio mestiere e della propria città, studiando il danno dei mestieri e delle città rivali, si ritorcerebbe in breve contro coloro che lo promovessero, scinderebbe, tra l'altro, quella solidarietà generale operaia che va formandosi e ogni giorno più si afferma, non per volontà degli uomini, ma per le nuove necessità della economia. Ogni movimento che si volga in senso contrario non può essere che eccezionale, sporadico, destinato a fallire.

(1) Cfr. ora BOURGUIN, *Les systèmes socialistes et l'évolution économique*, pp. 252 ss.

E però solo l'indagine storica comparativa può schiudere la via regia alla difesa scientifica dell'attuale movimento corporativo, laddove, trascurando questo paragone o trascurando di tener presenti il diverso spirito dell'età medievale e della nostra età, non è consentito neanche ai più arrabbiati fautori del moto corporativo di offrirne una razionale giustificazione.

Ed ecco un altro problema si presenta alla nostra attenzione. I sindacati operai sono in ogni regione al loro stadio economico, ma è egli argomentabile che in questo stadio debbano rimanere perpetuamente o piuttosto non è supponibile che sieno per entrare in un ulteriore e più maturo periodo giuridico e politico, uscendo dal dominio del diritto privato e venendo in quello del diritto pubblico? Vi è chi risponde che codesto passaggio avverrà, vi è chi lo nega, vi è infine chi si ritiene dotato di più eccellenti qualità profetiche e si spinge più oltre, sino a costruire aprioristicamente un ordinamento giuridico e politico, cui dovrebbero quei sindacati senz'altro sottoporsi. Ma la profezia è sempre pericolosa. L'unico retto sistema di giudizio è il paragone storico-sintetico. Se è vero che le corporazioni operaie, come è intuitivo, sorgono e si rafforzano per tutelare le energie lavoratrici, cui l'attuale evoluzione economica consente una più ampia partecipazione al benessere materiale e morale della vita, a quel modo che le corporazioni di arti e mestieri difesero, nella sua giovinezza, l'elemento borghese, par logico dedurre che, di fronte ad una analogia sostanziale di missione storica, si debbano riprodurre gli stessi risultati. E però è logico che le attuali organizzazioni operaie debbano percorrere lo stesso cammino delle loro percorritrici del Medio evo, oltrepassare il campo puramente economico, partecipare ad altre manifestazioni superiori della vita. Ma se questo è necessario, altrettanto sarebbe assurdo il voler *prevedere* le fasi precise di questo cammino, adoperare un infecondo acume nella costruzione di piani metafisici di disciplinamento giuridico e politico. La considerazione storica e positiva degli avvenimenti sociali ha anche il merito di insegnare le virtù, troppo spesso sconosciute, della pazienza e della misura.

Rispetto poi alle riforme sociali, intorno alle quali tanto si parla, da noi più di quello che non si operi, la loro razionale necessità al giorno d'oggi ci è dimostrata anche dalla storia del diritto. Questa mia affermazione potrà sembrare strana a qualcuno dei miei ascoltatori, che rivolgendomisi contro, potrebbe obbiettarmi: « Ma, per fermarci al diritto medievale la storia giuridica non ci enumera appunto, e voi lo avete già detto, tutti i sistemi di oppressione legale, cui fu sottoposto il produttore, anche agli albori dell'industrialismo e del capitalismo moderno? » Così è infatti si risponde, ma qua pure vien fuori la solita questione di apprezzamento e di metodo. Mentre

quelle indagini, lasciate a sè, nulla ci dicono per i problemi di oggi, molto, o meglio tutto, ci insegnano aggruppate nel sistema della vita del tempo.

Se è vero, come qua abbiamo accennate ed altrove tentato di dimostrare, che la industria medievale non può costituirsi e vivere senza un acerbo sfruttamento del produttore, il quale ottiene per ciò la sua sanzione giuridica e morale, per contro l'industrialismo attuale, almeno nelle più progredite nazioni, può ottenere la vita e conseguire il trionfo per altre strade più oneste e meno pericolose. Anzi si giunge a tanto che il progredire economico di una nazione è contrassegnato dal progresso morale del lavoratore e si conciliano infine, e per sempre, questi due termini che parevano antagonistici. Perciò la riforma sociale è ora consentita e si giudica legittima e necessaria, non già perchè discenda dall'alto in virtù di una concezione ideologica, comunque formatasi e diffusasi, ma perchè è la espressione eloquente, perfetta di una necessità economica.

Or quando si nomina la « riforma sociale » implicitamente si allude ad una trasformazione dei più disparati istituti del diritto privato e del diritto pubblico, che renda l'uno e l'altro meglio adatti alle nuove fondamenta su cui al giorno d'oggi si erigono. Metamorfosi questa che la storia del diritto deve *per forza* consigliare e guidare, una volta che degli istituti giuridici abbia compreso la ragion di essere *pel passato* e una volta che abbia indagato fin dove questa ragione persista e dove cominci a mancare. A tal punto nasce anzi un acerbo, incomponibile dissidio tra la storia del diritto e la sua consorella, *la storia delle forme giuridiche*. Perchè mentre la prima naturalmente deve giungere a quella ragionata, confortante conclusione, la seconda invece è tratta proprio a consigliare, in nome del passato, la conservazione incondizionata di istituti inerti e impoveriti, dei quali suppone d'aver dimostrato l'attuale necessità storica, solo perchè ne ha dato, sia pure con lodevole diligenza, la storica descrizione. In altri termini la storia *delle forme giuridiche* non può raccomandare al legislatore che il riposo, l'immobilità, il letargo, là dove la storia *del diritto* raccomanda il moto, la vigilanza, la vita.

Ma allora, sarà pronto taluno ad obiettermi, per voi occorre procedere innanzi, così, senza meta e senza scrupoli; e non avete voi paura di uno smarrimento? No, si risponde, nella vita sociale *fermarsi* è sinonimo di *smarrirsi*. Nè d'altra parte lo studio sincero del passato esorta a procedere senza misura o senza cautela, ma anzi volta per volta addita ciò che è possibile e ciò che non lo è, fin dove è dato procedere e dove è necessario arrestarsi, almeno momentaneamente, nè si assoggetta al dogma di alcun partito, chè di tutti conosce la missione precaria e mutevole.

Questo molo di vedere il passato è tanto poco scapigliatamente rivoluzionario ed è invece tanto, direi, meticolosamente conservatore (conservatore del buono, s'intende) che rifugge da tutti i semplicismi, da tutte le esagerazioni, da tutte le aberrazioni. In nome di una riforma sociale, oggi richiesta e voluta, non esclama già, con tono demagogico: « Bando a quel che è stato: il diritto romano fu e taccia, il diritto longobardo fu e taccia, fu e taccia il diritto degli statuti. Oggi altre cure ci chiamano e l'ora è breve ». Ma più prudente e più accorto questo sistema di considerare la cose dice per contro: « Non insultiamo, con furia Savonaroliana, contro quei nobili studi, chè la nostra volgarità si torcerebbe contro di noi, ma lodiamoli invece, incoraggiamoli, intensifichiamoli, ed essi ci trarranno non già ad una infeconda contemplazione di ciò che fu, ma ad un proficuo lavoro per ciò che sarà, ci offriranno il modo di legare il passato al carro trionfale del presente ». Ed infatti potrebbe, o signori, essere altrimenti, potrebbe il presente asservirsi al passato?

E passiamo ad altro campo. L'attuale municipalismo richiama a mente il municipalismo del medio evo, tantochè un giudizio positivo di quella prima tendenza non potrà essere dato da chi non esamini la tendenza che l'ha preceduta. Il comune medievale esercita un'azione economica di prim'ordine, disciplina tutti i pubblici servizi, li sottrae all'iniziativa privata e soprattutto diventa il regolatore minuzioso della legislazione annonaria, ad impedire che l'industria privata, per mancanza di sufficiente compenso, trascuri l'approvvigionamento interno, con danno pubblico. Resulta chiaro che questa iniziativa comunale non è già determinata dal desiderio di recare un positivo benessere alle classi inferiori, ma soltanto dalle speciali condizioni del momento, le quali non consentono che l'industria privata si eserciti con speranza di sufficiente profitto in determinati campi dell'attività economica e richiedono perciò che ne sia integrata l'azione con quella superiore di una autorità collettiva. Quest'ultima si trova in privilegiata condizione e può combattere perciò con maggiore speranza di vittoria contro le naturali difficoltà.

Invece il comune odierno non mira tanto ad assoggettare i pubblici servizi pel timore che l'industria privata non possa assumerne la direzione, con promessa di remunerazione conveniente, quanto e perchè intende diminuire il prezzo di costo di certi generi di consumo ed offrire comunque più ampie facilità alle classi inferiori della cittadinanza. Ora, questa diversità essenziale, mentre nobilita l'attuale municipalismo di fronte all'antico, dimostra insieme come il primo abbia un piedistallo molto meno sicuro e molto più fragile. Sicchè lo studioso sereno di fenomeni sociali, non riconoscendo nel municipalismo d'oggi una vera e propria consistenza economica, si domanda se, nonostante ogni principio morale che lo sorregga, potrà esso espan-

dersi senza pericolo per ogni dove o se invece non dovrà ad un certo momento infrangersi contro le barriere d'una spiacevole realtà. E però non sembra tanto ingiusta la massima di alcuni illustri economisti della scuola liberale, i quali sostengono come il limite di intromissione del comune nella vita economica debba essere dato dalla necessità di integrazione della deficiente iniziativa privata, ma che laddove questa può convenientemente esplicarsi, sostituire all'azione individuale l'azione collettiva non è nè consigliabile, nè opportuno.

Nè solo nell'esame dei fatti, sì anche nella critica delle idee contemporanee può esserci la storia del diritto medievale di inestimabile aiuto. Molte dottrine che passano gloriosamente tra il plauso troppo facile di troppo celeri ammiratori, quanto poco consistenti ci si rivelano alla limpida luce della realtà, quale ci è dalla storia giuridica insegnata. Sicchè ben può essere la storia del diritto maestra nella critica dell'odierna sociologia, troppo spesso vagante entro limiti imprecisi ed indefinibili. Valga qualche esempio. Beniamino Kidd, in due suoi libri plauditissimi (¹), si ingegna di dimostrare che l'elemento morale e religioso è il principio motore di tutti gli avvenimenti, che noi raggruppiamo sotto il nome di progresso, che questo è determinato dal prevalere della cura per gli interessi delle generazioni future sopra l'egoistica considerazione di un presente immediato, che infine i sentimenti altruistici, diffondendosi gradatamente in tutta la vita, in grazia al nostro sistema religioso, minano lentamente, ma sicuramente, la posizione delle classi privilegiate e rendono vicino l'istante in cui tutto il popolo prenderà parte sopra un piede di uguaglianza alla lotta per la vita. E come mai allora, contrapporrà lo studioso del diritto e della vita medievale, proprio nel medio evo, nel quale ovunque trionfa sulla preoccupazione del presente la ascetica contemplazione di un futuro intangibile ed ultra-terreno, lo sfruttamento più acerbo del produttore si instaura, la legislazione oppressiva delle corporazioni d'arti e mestieri tiene il campo, il diritto privato sanziona le violazioni più acerbe della libertà individuale e le più crudeli offese alla dignità umana, il diritto penale non lascia mai di avere a guida il criterio della vendetta, il diritto finanziario non rifugge dal sanzionare il più vergognoso sfruttamento, il diritto commerciale si ispira ad un egoismo meschino, incapace di conoscere la vera funzione degli scambi mercantili? Se l'elemento religioso fosse davvero l'arbitro della storia, il medio evo avrebbe dovuto rappresentare il trionfo della più squisita giustizia sociale ed invece quanto si allontana anche da una giustizia relativa!

Quando poi i dottrinari del socialismo cattedratico van predicando che

(¹) *L'evoluzione sociale e i Principi della civiltà occidentale.*

l'intervento dello Stato nella vita economica potrà addurre una riforma seria e positiva e tutto confidano all'opera dello Stato, vista in sè ed incardinata in alcuni concetti astratti di giustizia sociale, di arbitrato sociale, posti avanti come dogma; o quando i seguaci della evanescente teorica solidarista bandiscono dalla Francia il verbo innovatore di una solidarietà sociale procreatrice d'ogni riforma, della quale però non si curano di sapere perchè debba instaurarsi o come potrà instaurarsi, di una solidarietà insomma che rimane così imprecisa nei suoi contorni quanto è malsicura nei suoi punti d'appoggio; l'interprete spassionato della storia non può meravigliarsi del credito ognor crescente ed immeritato che van conquistando fra i dotti e fra gli indotti queste dottrine fucinate da una ragione metafisica, che rifugge il sentimento esatto della storicità. E il medio evo qui pure insegna a chi vuole apprendere. Se in un periodo lo Stato ha avuta aperta ogni strada per disciplinare la vita sociale, è stato proprio il medio evo. E pure questa intromissione non significa affatto introduzione di alcuni principi di giustizia assoluta, ma è soltanto una protezione di interessi limitati ed egoistici. Che lo Stato senz'altro possa adoperarsi per introdurre la giustizia sociale o per avvicinare gli ordinamenti umani verso questo assoluto concetto, per la semplice virtù di alcuni pensatori d'ingegno, la storia non insegna. Perchè lo Stato può essere tutto quello che si vuole, a seconda delle forze che ne guidano l'azione. E però il socialismo cattedratico, nella sua più recisa espressione teorica, o è una illusione o è un errore: è un errore quando sogna di trasformare dalle fondamenta istituti che di trasformazione non possono naturalmente essere oggetto; è una illusione quando si immagina di divenire con le sue predicazioni l'autore di riforme, che provengono invece dall'opera indipendente e sovrana delle forze sociali, dal loro atteggiamento mutevole, dai vari rapporti che nei diversi tempi tra loro intercedono.

Dunque così nell'esame critico dei fatti contemporanei d'ordine sociale, quanto nel giudizio che deve darsi delle dottrine sociologiche dominanti, la storia del diritto in genere, e del diritto medievale in ispecie, come anche i pochi esempi da noi addotti possono dimostrare, sono ad ognuno di guida infallibile. Ma coloro che hanno seguito il filo del mio ragionamento hanno insieme compreso che la storia del diritto può adempiere a questa nobile missione solo quando si accoppi con la storia economica, e le due discipline si aiutino vicendevolmente.

Non solo fermamente sostengo che la storia del diritto deve essere sorretta e rinfrancata dalla storia della economia, sì anche che i risultati dell'una e dell'altra debbono armonicamente fondersi nella investigazione scientifica e nella esposizione della scuola. La storia del diritto e la storia economica

congiunte debbono cercare per ogni età le leggi storiche fuggitive, le quali, paragonate, potranno offrirci la legge suprema, stabile, veramente scientifica, superiore perciò al tempo ed allo spazio, che guida la evoluzione economica e giuridica. Di questa altrimenti non si potrà mai scoprire il segreto procedimento. Il che è quanto dire che, rimanendo oscura tale verità fondamentale, non potrebbero essere penetrate neanche le verità conseguenti e minori e dovrebbe perciò ogni singolo fatto economico e giuridico rimanere in fondo un mistero. Tanto le indagini storico-economiche quanto le indagini storico-giuridiche, lasciate in balia di loro stesse, sono come due parallele che non s'incontrano, se non all'infinito. Ciò non sarebbe, conveniamone pure, gran male, se non fosse proprio ed esclusivamente il loro incontro quello che fa entrare ambedue nel dominio della scienza, la quale non si accontenta già della descrizione dei fatti, ma ne vuole soprattutto indagare i rapporti e perciò le rispettive cagioni.

Importa sì di conoscere quali furono le forme di proprietà in un periodo storico o come furono diffuse, importa di conoscere quale ne fu l'ordinamento giuridico, ma soprattutto è necessario sapere quali relazioni intercedettero fra quell'aspetto economico e quell'aspetto giuridico della vita. È utile apprendere come si esplicò il commercio in un'epoca storica, secondo quali criteri, con quale disciplina; è utile ancora tener presente le norme generali e le modalità specifiche del diritto mercantile; ma più utile indagare per quale strada la vita del commercio creò il diritto mercantile e ne fissò tassativamente i caratteri, più utile insomma riprodurre armonicamente congiunti nella scienza quei fatti che furono congiunti nella vita.

Storia economica dunque e storia giuridica, sta bene, ma non precedenti ciascuna per conto proprio, quasi gelose di speciali prerogative immaginarie, che spettino piuttosto a questa che a quella, ma congiunte in una dignitosa sociologia storico-giuridica e storico-economica che sostituisca alla esposizione di fatti slegati ed abnormi, la ricerca, per tal modo resa possibile, delle cause e delle leggi.

Solo quando questo preciso fine scientifico della storia del diritto, e perciò della storia del diritto italiano, sarà universalmente riconosciuto, ossia sarà così definita la posizione di questo studio nell'ordine generale degli studi sociali, ne rimarrà palese ad ognuno, anche al profano, il fine pratico, che altrimenti dovrebbe rimanere un mistero impenetrabile.

Non comprendo perciò come valentissimi cultori di questa disciplina (¹), indagando la funzione pratica della storia del diritto italiano, non tengano

(¹) Vedi il bel lavoro del SOLMI, *La funzione pratica della storia del diritto italiano*, in *Riv. It. Sc. Giurid.*, XXXV, 2-3.

conto di questa verità fondamentale. La praticità della storia giuridica nostra è condizionata, per loro, alla soluzione di questo problema tutto speciale: « Vi fu continuità nello svolgimento delle vicende giuridiche italiane, l'attuale diritto italiano proviene direttamente, e per successivi gradi, dal diritto del medioevo, senza che improvvise e tarde importazioni forestiere ne abbiano sviato il lungo e regolare procedimento? » Che così sia codesti studiosi molto bene dimostrano, ma convergendo su questo punto ogni attenzione, per dimostrare la funzione pratica della storia del diritto italiano, implicitamente consentono che, quando questa ricerca avesse condotto ad una conclusione negativa, quando questa continuità formale non si fosse potuta dimostrare (e ben poteva essere dipendendo dal caso), alla storia giuridica italiana sarebbe semplicemente rimasto un valore limitato di erudizione, null'altro all'infuori di questo. Ma così si mette a repentaglio, senza affatto volerlo, il riconoscimento dell'altissima importanza di questi studi, che si fa in ultimo dipendere da circostanze incidentali.

Il che non accadrà invece, quando si proclami che la storia del diritto italiano, di qualunque natura sieno state le sue momentanee vicende, deve pur sempre considerarsi nell'ambito della storia giuridica generale, di cui fa parte, e questa a sua volta della storia sociale, quando si proclami che le norme che guidano la vita giuridica e ne dimostrano la mutabilità e la continuità insieme, debbono cercarsi esclusivamente nelle norme che guidano la vita sociale. Allora il fine pratico della storia del diritto italiano verrà stabilmente assodato, senza vagare in balia di capricciose, infide vicende storiche.

Raccogliendo ora le fila del nostro discorso ci è dato di concludere e di attribuire una qualche risposta al problema d'onde ci eravamo partiti e agli altri che per istrada siamo andati incontrando. La storia del diritto può essere uno strumento di prim'ordine per la soluzione dei problemi attuali ed in genere per la critica della odierna sociologia. Ma perchè questo accada occorre che senza tergiversazioni si proclamino due postulati consigliati dalla ragione, confortati dall'esperienza ed ai quali io mi propongo di mantenermi fedele nel corso venturo delle lezioni. Ogni fenomeno giuridico deve essere considerato nel sistema della vita di cui è minima parte. Questo sistema pe ciò deve tenersi sempre presente per la retta comprensione della storia giuridica del passato e di qualsiasi aspetto suo. Dall'accettazione di questi postulati dipende, per me, intieramente la funzione pratica della storia del diritto, ossia dipende dall'applicazione semplice e coscienziosa di quell'aforisma, che l'antica sapienza aveva scritto sul tempio di Giove: « Conosci te stesso ».

Tutto questo io affermo, non in nome di un degenerare materialismo storico semplicista e frammentario che si sforza di vedere l'azione diretta, immediata

e molto spesso indisciplinata dell'elemento economico su tutti i fatti della vita, giungendo talvolta a conclusioni palesemente inaccettabili, ma in nome di un più organico naturalismo, che proclama l'unione, la interdipendenza, la gerarchia tra i fenomeni della società e ne condiziona lo studio al riconoscimento di questa verità incontestabile.

Ma anche un altro insegnamento offre oggi, fra tanto inasprire delle fazioni, che « senza posa mai » muovono gli uomini gli uni contro gli altri e loro tolgono troppo spesso la percezione della realtà, un altro insegnamento elargisce lo studio calmo e ragionato delle vicende storiche, all'indagatore, il quale fatta doverosa esperienza del turbinoso movimento, che lo circonda, se ne sottragga e poi si ritragga a meditare. Egli acquista la convinzione che questo inconciliabile antagonismo, il quale ogni giorno inasprisce fra i gruppi della società, non è già un portato della natura, contro il quale sia vano combattere, ma è, certamente nella sua forma più cruda, determinato dalla ignoranza dei veri interessi cui dovrebbe ispirarsi ciascuna delle categorie sociali, delle vere leggi che guidano, a dispetto di qualsiasi volontà individuale o collettiva, i rapporti giuridici e morali fra le classi della società, in qualsiasi momento della storia.

E però, quando questa ignoranza sarà vinta e per sempre, quando la conoscenza e la coscienza dei mutui doveri sociali, che un sano naturalismo spontaneamente adduce, saranno ovunque penetrate, freneranno esse le impazienze, correggeranno gli errori, domeranno le violenze, renderanno più miti e più civili queste lotte, ora così inumane, che si combattono fra gli uomini.

Ingiuste sono dunque la diffidenza e la noncuranza onde comunemente si guarda alle solitarie speculazioni dello scienziato. Queste, invero, anche nel campo degli studi sociali, quando sieno da un lato adeguatamente condotte, dall'altro adeguatamente intese, si trasformano per la universale degli uomini in una fonte perenne di positivo benessere e di pace.

GINO ARIAS
